



MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato Generale di Finanza
Ufficio II

Roma, 22 LUG.2002

Ai Revisori dei conti e
Sindaci in rappresentanza
del Ministero dell'Economia
e Finanze negli Enti pubblici
non economici

LORO SEDI

Protocollo n.0084734

OGGETTO: Enti pubblici non economici. Invio dei contratti integrativi in applicazione dell'art. 39, comma 3 – ter della legge n. 449/97, novellato dall'art. 20 della legge 23.12.99, n. 488.

Si fa riferimento alla circolare n.41 del 27 dicembre 2000 con la quale sono stati evidenziati gli adempimenti a carico sia degli enti pubblici interessati che delle SS.LL. in materia di contrattazione integrativa ai sensi della normativa indicata in oggetto.

Si constata che, a tutt'oggi, non è stata data piena applicazione alla normativa in questione, secondo la quale "... per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da un'apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo di cui all'art. 52, comma 5, del d. lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 (ora 48, comma 6, del d. lgs. 30.3.2001, n. 165), laddove operanti,

...sono trasmessi alla Presidenza ... e al Ministero del Tesoro... che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico – finanziaria...”.

Tale adempimento, come precisato dall’art. 17, comma 4 della legge 28.12.2001, n. 448, riguarda anche gli Enti di cui all’art. 70, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 ed interessa, oltre i contratti integrativi aventi ad oggetto il personale delle aree professionali, anche quelli relativi ai dirigenti, ai sensi dell’art. 5 del CCNL 1998 – 2001 dell’Area 1.

Ciò premesso, si invitano le SS.LL., tenute alla certificazione dei predetti contratti, ad intervenire presso gli Enti con dotazione organica di personale superiore alle 200 unità qualora gli stessi non abbiano già provveduto, affinché venga data applicazione alla citata normativa, con la trasmissione della relativa documentazione a questo Dipartimento (I.G.O.P.-Uff. XII).

Nel richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulla portata innovativa dell’art.40 bis sopra citato in materia di controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa, si rammenta quanto previsto dal comma 2 della predetta disposizione circa l’obbligo da parte degli organi di controllo di invio al Ministero dell’economia e delle finanze di specifiche informazioni sui contratti integrativi nell’ambito delle rilevazioni annuali previste dal titolo V del d. lgs. n.165, da trasmettere sulla base dello specifico modello e delle relative istruzioni (Prospetto informativo:contratto integrativo)diramati con circolare n. 19 del 24 aprile 2002 (Suppl. ord.N.124 alla G.U. n.137 del 13/06/2002)

Il Ragioniere Generale dello Stato

F.to GRILLI